

LXX. SEDUTA

VENERDÌ 1° OTTOBRE 1948

Presidenza del Presidente BONOMI

INDICE

Commissioni permanenti (Lavori delle)	Pag. 2142
Congedi	2141
Disegni di legge (Presentazione di)	2142
Disegno di legge (Annunzio di approvazione)	2142
Disegno di legge: «Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati». (21-Urgenza) (Seguito della discussione):	
MACRELLI	2143, 2145, 2147, 2148, 2153
CARMAGNOLA	2143, 2144
FANFANI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2150, 2153	
RUBINACCI	2143, 2144, 2145, 2146, 2154, 2155
FORTUNATI	2144, 2145, 2146, 2153
DE BOSIO	2145, 2146
ZOLI	2146
LUCIFERO	2147
BISORI	2147, 2148, 2149, 2154
PEZZINI, <i>relatore di maggioranza</i>	2150, 2155
D'ARAGONA	2150
FIORE	2151, 2152
MERLIN UMBERTO	2151
Proposta di legge di iniziativa parlamentare (Presentazione)	2142

La seduta è aperta alle ore 11.

MERLIN ANGELINA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che hanno chiesto congedo i senatori: Bibolotti, per giorni 3; Bitossi, per giorni 3; Bosi, per giorni 3; Carboni, per giorni 5; Fabbri, per giorni 3; Flecchia per giorni 3; Lepore, per giorni 1; Massini, per giorni 3; Micheli, per giorni 4; Putinati, per giorni 3; Romano Domenico, per giorni 15; Roveda, per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la Presidenza della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

«Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949» (93), approvato nella seduta del 28 settembre 1948 e «Proroga del funzionamento della Commissione per la ricostruzione delle contabilità degli uffici postali telegrafici distrutte o disperse dalla guerra» (94), approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) nella seduta del 29 settembre 1948.

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Presentazione di proposta di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Ruini, Paratore, Gasparetto, Reale Vito e Labriola hanno presentato alla Presidenza una proposta di legge, concernente la presentazione di una relazione annuale al Parlamento sulla situazione economica del Paese.

Questa proposta sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annuncio di approvazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che l'11^a Commissione permanente (Igiene e sanità) nella seduta del 30 settembre u. s., ha esaminato ed approvato il seguente disegno di legge: « Modifiche alla composizione del Consiglio superiore di sanità ed a talune sue attribuzioni » (48).

Lavori delle Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, valendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del regolamento, ho deferito all'esame e all'approvazione della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) i seguenti disegni di legge.

— Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia (96);

— Norme relative alla imposta di negoziazione (97);

— Nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni (98).

Ho poi deferito alla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), per l'esame e l'approvazione, il disegno di legge: « Pianta organica del personale della magistratura della Corte di appello di Catanzaro » (101).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati ». (21-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati ». Ricordo che nella precedente riunione è stato approvato l'articolo 13. Do lettura dell'articolo successivo:

Art. 14.

I lavoratori che risiedano nella località nella quale si svolgono i lavori, sono preferiti nell'avviamento al lavoro.

Gli Uffici provinciali del lavoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 23, ed ove condizioni locali lo richiedano, possono tuttavia autorizzare che sia data la preferenza anche a lavoratori di località viciniori, osservati opportuni criteri di proporzionalità.

Subordinatamente alla condizione di cui al primo comma del presente articolo, ferme restando le precedenze al collocamento previste dalle leggi speciali, sarà data preferenza nell'avviamento ai lavoratori, che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV della presente legge, nonchè ai lavoratori che abbiano prestato servizio assiduamente, per almeno tre mesi, nei cantieri di bonifica, di sistemazione montana o rimboschimento e nei cantieri di lavoro.

Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, nell'avviamento al lavoro si terrà conto: del carico familiare; dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento; della situazione economica e patrimoniale, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti del nucleo familiare, e dagli altri elementi concorrenti nella valutazione dello stato di bisogno del lavoratore, anche con riguardo allo stato sanitario del nucleo familiare, in base ai documenti esibiti dal lavoratore medesimo.

ANNO 1948 - LXX SEDUTA

DISCUSSIONI

1° OTTOBRE 1948

Per i braccianti agricoli e per i manovali edili si terrà conto di una distribuzione media delle giornate di lavoro fra gli iscritti al collocamento. All'uopo per i braccianti agricoli, che siano anche mezzadri, compartecipanti o coltivatori diretti, si terrà conto delle giornate presunte per la coltivazione del terreno da essi condotto.

Il datore di lavoro può rifiutare di assumere lavoratori, avviati dall'Ufficio competente, i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa.

I lavoratori licenziati da una azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno.

Dato che sul primo comma non sono stati presentati emendamenti, lo metto in votazione. Chi l'approva pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul secondo comma la Commissione ha concordato un nuovo testo. Ne do lettura: «La Commissione di cui all'articolo 23, ove condizioni locali lo richiedano, può autorizzare che sia data la preferenza anche a lavoratori di località viciniori, osservati opportuni criteri di proporzionalità».

Se non vi sono osservazioni, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora al terzo comma dell'articolo 14:

«Subordinatamente alla condizione di cui al primo comma del presente articolo, ferme restando le precedenze al collocamento previste dalle leggi speciali, sarà data preferenza nell'avviamento ai lavoratori che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV della presente legge, nonchè ai lavoratori che abbiano prestato servizio assiduamente, per almeno tre mesi, nei cantieri di bonifica, di sistemazione montana o di rimboschimento e nei cantieri di lavoro».

A questo comma è stato proposto dai senatori Carmagnola, Zanardi, Di Giovanni ed altri, di aggiungere dopo le parole «dalle leggi speciali» le altre «e dai contratti sindacali».

Eguale emendamento è stato presentato dai senatori Fortunati, Bitossi, Biboletti ed altri, i quali propongono inoltre che sia soppressa l'ultima parte dello stesso comma, dalle parole: «nonchè ai lavoratori, ecc.» fino alla fine.

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Il concetto è già stato espresso precedentemente e, quindi, non abbiamo nulla in contrario ad accettare gli emendamenti proposti dai senatori Carmagnola ed altri e dai senatori Fortunati ed altri.

Prego però i proponenti di voler sostituire l'espressione «contratti sindacali» con quelli «contratti collettivi».

CARMAGNOLA. Accetto la sostituzione.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi pare che in sede di coordinamento degli emendamenti, si fosse stabilito che in questo caso il ricorso ai contratti collettivi per la precedenza nel collocamento, non dovesse essere accettato, perchè avrebbe scardinato il sistema del collocamento, andandosi invece incontro all'inconveniente, che ieri si tentò di ovviare, cioè che si possa sempre mettere in atto un accordo speciale tra le parti, per modo che trovi un collocamento sempre la solita gente e gli altri non abbiano la possibilità di trovare lavoro. Per questa ragione si disse di tralasciare questo emendamento aggiuntivo dei contratti sindacali ed è in questo senso che il Governo esprime la sua opinione. Se però il Senato riterrà che questo inconveniente non si debba produrre, decida come crede.

Sono però d'accordo sul secondo emendamento, relativo alla soppressione dell'ultima parte del comma.

RUBINACCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI. La Commissione si rimette al Senato, ed in ogni modo prega l'onorevole Carmagnola di modificare le parole «contratti sindacali» in «contratti collettivi». È questa una espressione più tecnica, che ha un preciso contenuto, determinato dalla legislazione e dalla prassi.

ANNO 1948 - LXX SEDUTA

DISCUSSIONI

1° OTTOBRE 1948

CARMAGNOLA. Sono d'accordo per la modifica proposta dal senatore Rubinacci.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di aggiungere alle parole « dalle leggi speciali » al 3° comma dell'articolo 14, le altre « e dai contratti collettivi ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento non è approvato).

Il secondo emendamento a questo comma 3° soppressivo dell'ultima parte, presentato dall'onorevole Fortunati ed altri è stato accettato dal Governo e dalla Commissione. Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora in votazione il terzo comma nel testo della Commissione, senza l'ultima parte:

« Subordinatamente alla condizione di cui al primo comma del presente articolo, ferme restando le precedenze al collocamento dalle leggi speciali, sarà data preferenza nell'avviamento ai lavoratori, che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV della presente legge ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo allora al quarto comma:

« Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, nell'avviamento al lavoro si terrà conto: del carico familiare; dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento; della situazione economica e patrimoniale, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti del nucleo familiare, e dagli altri elementi concorrenti nella valutazione dello stato di bisogno del lavoratore, anche con riguardo allo stato sanitario del nucleo familiare, in base ai documenti esibiti dal lavoratore medesimo ».

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. In una riunione della Commissione fu stabilito di porre prima dei due punti, cioè dopo « si terrà conto », il termine « complessivamente ».

PRESIDENTE. Demando alla Commissione quale sia in proposito il suo pensiero.

RUBINACCI. La Commissione accetta la aggiunta della parola « complessivamente ».

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'aggiunta del termine « complessivamente » posto dopo le parole « si terrà conto », nel comma in questione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo allora in votazione il comma quarto con l'aggiunta testè approvata.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura del comma 5°, nel nuovo testo concordato dalla Commissione:

« Per i braccianti agricoli e per i manovali edili si terrà conto di una distribuzione media mensile delle giornate di lavoro tra gli iscritti al collocamento, eventualmente predisponendo turni di rotazione e compensazione. All'uopo, per i braccianti agricoli si terrà conto delle giornate di occupazione in settori dell'agricoltura a ciclo stagionale; per i braccianti agricoli che siano anche mezzadri, compartecipanti o coltivatori diretti, si terrà conto delle giornate presunte per la coltivazione del terreno da essi condotto ».

I senatori Fortunati, Bitossi, Bibolotti ed altri alla dizione precedentemente formulata dalla Commissione, hanno proposto che dopo le parole « fra gli iscritti al collocamento » va aggiunto il seguente periodo: « Detta distribuzione media delle giornate di lavoro deve risultare, alla fine di ogni mese, negli appositi registri di collocamento della categoria: le eventuali inevitabili sperequazioni saranno corrette nel mese successivo ».

Domando ai presentatori se insistono sul loro emendamento.

FORTUNATI. Ritiriamo l'emendamento, ma ne abbiamo proposto uno nuovo e cioè di aggiungere all'inizio del comma, dopo le parole: « braccianti agricoli » le altre: « anche se retribuiti con una quota parte del prodotto ».

PRESIDENTE. Chiedo alla Commissione se accetta l'emendamento aggiuntivo, proposto dai senatori Fortunati, Bitossi, Bibolotti ed altri, al testo concordato.

ANNO 1948 - LXX SEDUTA

DISCUSSIONI

1° OTTOBRE 1948

DE BOSIO. Propongo che si dica: « anche se retribuiti in tutto o in parte in natura ».

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Qui c'è una questione sottile. Non so se la sottigliezza era nelle intenzioni degli onorevoli proponenti l'emendamento. Io non attribuisco a nessuno l'intenzione di avercela posta, ma mi metto nei panni di coloro che dovranno domani interpretare questa norma.

La sottigliezza è questa con l'espressione: « anche se retribuiti con una quota parte del prodotto » si ripresenta di straforo, proprio dove si parla di collocamento, una questione che è già stata risolta bene o male, io non so, dal Senato. Ed è stata risolta la al n. 4 dell'articolo 11 con la dizione: « esclusivamente a compartecipazione ». Quindi io non dico adesso cosa deciderà il Governo di fronte a questo emendamento, dico solo: attenti, con questa nuova determinazione, a non capovolgere la situazione già adottata nell'articolo 11.

Detto, questo, avrei piacere di sentire l'opinione dei presentatori dell'emendamento e della Commissione.

RUBINACCI. A me sembra che la proposta dell'onorevole Bosio non capovolga niente.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. L'emendamento è stato presentato proprio per ripresentare un problema nei termini che la Commissione aveva accettato e su cui tutti, in sede di Commissione, erano pervenuti ad un accordo, che, solo per una procedura strana di votazione, ad un certo momento è svanito. Quando si è discusso l'articolo 11, l'onorevole Fanfani ed il senatore Merlin ci hanno detto che i « lavoratori esclusivamente a compartecipazione » non erano lavoratori retti da un rapporto di lavoro salariato, ma erano legati da una forma particolare di compartecipazione in cui vi è un rapporto fiduciario tra il coltivatore ed il proprietario. Tanto è vero che l'onorevole Bosco mi pare abbia chiarito le cose, d'accordo con tutta la Commissione, proponendo di aggiungere: « e non compresi i lavoratori retribuiti anche saltuariamente con quota parte di prodotto ». Il senatore Merlin disse

allora che l'emendamento era necessario in quanto lo spirito del n. 4, era estremamente chiaro e pacifico, e che, ad esempio, i braccianti compartecipanti del suo Polesine non vi erano compresi. Ora, quando si parla di « braccianti retribuiti », è chiaro che si tratta di salariati anche se retribuiti con quota parte di prodotto. Trattandosi quindi di un rapporto di salario, di un rapporto di lavoro salariato e non di un rapporto vero e proprio di compartecipazione fiduciaria, non riesco a capire perchè la proposta specificazione non possa essere accolta oggi. Allora si dovrebbe concludere che il n. 4 dell'articolo 11 è stato formulato, come è stato formulato, solo perchè equivoco, mentre tutti eravamo d'accordo che si riferiva a rapporti di compartecipazione fiduciaria. D'altra parte non si può dire solamente « retribuiti in misura fissa in natura ».

DE BOSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO. Non può esservi confusione tra questa disposizione e il disposto dell'articolo 11.

Qui si parla di corresponsione di un salario a mezzo di retribuzione totale o parziale in prodotti, non di compenso con l'assegnazione di una quota del prodotto, vale a dire di una parte delle rendite da suddividersi tra proprietario e lavoratore.

MACRELLI. A nome della Commissione accetto l'emendamento come è stato formulato del senatore De Bosio.

PRESIDENTE. Domando al senatore Fortunati se insiste sul suo emendamento.

FORTUNATI. Insisto sul mio emendamento.

Ad ogni modo, vorrei chiedere al Ministro Fanfani e alla Commissione se i braccianti compartecipanti della Valle Padana sono retribuiti in natura o con quota parte del prodotto. Vorrei altresì chiedere se essi saranno esclusi dalla disciplina del collocamento oppure no.

È in funzione della risposta a questa domanda precisa che ogni equivoco sarà dissipato.

RUBINACCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI. Onorevoli colleghi, mi pare che il sistema della legge così come sta per essere approvata dal Senato, sia questo: distinguere, da una parte, compartecipazione esclusiva, e, dall'altra, tutte le altre forme di rap-

ANNO 1948 - LXX SEDUTA

DISCUSSIONI

1° OTTOBRE 1948

porti di lavoro di braccianti, che siano retribuiti in natura o salariati.

Noi ora non possiamo esaminare il caso specifico dei braccianti della Valle Padana, perchè ci sfuggono gli estremi di quel rapporto di lavoro e tutte le modalità che servono a caratterizzarlo. Io vorrei ricordare che vi è all'articolo 2, fra i compiti della Commissione centrale, quello di dare pareri sulla classificazione professionale dei lavoratori. La Commissione centrale, come quella provinciale, avrà il potere di classificare i braccianti partecipanti della Valle Padana o tra i salariati retribuiti o tra i partecipanti esclusivi. Quindi, a seconda di questi casi, essi saranno soggetti alla disciplina del collocamento oppure no.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Dichiaro che mi sembra che questo modo di procedere sia poco sincero e poco aperto. È inutile affrontare la regolamentazione di un fenomeno che si sa essere in gran parte concentrato in una determinata regione, quando ad un certo momento la Commissione, incaricata di riferire al Senato sulla portata del progetto, non sa pronunciarsi. È mai possibile che noi non sappiamo in partenza quale è la portata di una norma, proprio quando dobbiamo decidere sulla norma stessa?

RUBINACCI. Noi sappiamo la portata della norma ma non conosciamo il rapporto che deve essere regolato tra questa e le altre norme.

DE BOSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO. Il Senato era informatissimo della situazione anche senza l'intervento del collega Fortunati. Ad ogni modo rilevo che la formula da me proposta viene a chiarire la norma. Essa ha la finalità di non creare, attraverso le maglie di una frase incerta e non chiara, la possibilità di fare rientrare nei partecipanti quei cottimisti o associati che noi abbiamo esclusi.

Insisto pertanto nella mia proposta.

FORTUNATI. Desidero che il Ministro risponda alla domanda che gli ho rivolto prima.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Alla domanda dell'onorevole Fortunati io non posso rispondere in questa sede, perchè la questione è già stata decisa

dal Senato quando si è votato il n. 4 dell'articolo 11. Quindi, a mio modo di vedere, in questa sede il Senato non dovrebbe ammettere di passare alla votazione dell'emendamento, perchè ciò è precluso in base al regolamento del Senato.

Naturalmente non sarebbe spettato a me far questo rilievo, e non l'avrei fatto se l'onorevole Fortunati non mi avesse rivolto una così esplicita domanda.

Nel caso specifico relativo al comma 5 dell'articolo 14, ritengo che la formula proposta dal senatore De Bosio vada incontro anche ai braccianti agricoli salariati della Valle Padana.

PRESIDENTE. Io non ero presente quando si è votato l'articolo 11; ma se la questione è già stata decisa, una nuova votazione è naturalmente preclusa.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Desidero chiarire col senatore Fortunati questa figura contrattuale a cui egli si riferisce. Se non sbaglio si tratta di lavoratori della terra ai quali, all'inizio di un'annata agricola, viene consegnato il terreno per la lavorazione; come retribuzione essi ricevono una quota parte del prodotto. Ora a me sembra che in questo caso sia chiaro che detti lavoratori sono già compresi nel comma senza bisogno dell'aggiunta proposta dall'onorevole Fortunati, che confonderebbe le idee. Infatti la seconda parte del comma così si esprime: « All'uopo per i braccianti agricoli, che siano anche mezzadri, partecipanti o coltivatori diretti, si terrà conto delle giornate presunte per la coltivazione del terreno da essi condotto »; i lavoratori di cui parliamo è chiaro che sono anche partecipanti, in quanto non ricevono la quota parte del prodotto come un salario fisso, essendo questa quota in relazione alla quantità del prodotto. Questa, secondo me, è proprio la figura del bracciante partecipante.

Voci. La questione è già stata risolta.

ZOLI. Dato quindi che nel comma sono già compresi i braccianti agricoli che siano anche partecipanti, l'emendamento proposto dall'onorevole Fortunati non mi sembra necessario. Mi sembra opportuno invece l'emendamento del senatore De Bosio perchè ivi si tratta

effettivamente di un bracciante il quale riceve a titolo di compenso, a titolo di salario, cioè proprio come retribuzione fissa del lavoro, un qualche cosa in natura che non è variabile. Il fatto della partecipazione o meno dipende dalla variabilità in ragione della quantità del prodotto ed è opportuno precisare che questi salariati, non compartecipanti, ma pagati in natura restano sempre dei braccianti.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Se questa votazione è preclusa, mi pare che sia inutile che discutiamo in proposito, perchè sarebbe una perdita di tempo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 69 del Regolamento: « Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni prese dal Senato precedentemente sull'argomento in discussione ».

Credo che quest'articolo debba essere applicato nel caso presente.

Si dovrebbe, penso, votare l'emendamento presentato dal senatore De Bosio, ma essendo stata presentata in questo momento una richiesta di verifica del numero legale, firmata dai senatori Fiore, Farina, Talarico, Musolino, Trojano, Ruggeri, Fantuzzi, Ghidetti, Menotti e Gervasi, non posso passare alla votazione, ma debbo procedere all'appello nominale.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Faccio la proposta di sospendere la seduta affinchè la Commissione possa, incontrandosi con i colleghi, studiare tutto il comma in discussione, poichè mi pare, rileggendolo bene, che nell'ultima parte sorga qualche problema. Penso che in breve sia possibile concordare una formula.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,10 è ripresa alle ore 13).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Macrelli per esprimere il pensiero della Commissione.

MACRELLI. La Commissione, intese tutte le idee e le opinioni, d'accordo con l'onorevole Ministro, ha formulato un emendamento che ho sottoposto al signor Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dalla Commissione: « sopprimere il quinto comma dell'articolo 14 e introdurre un articolo 14 *bis* così formulato:

« Ove sia ritenuto opportuno dalla Commissione comunale, per l'attività agricola ed edilizia saranno predisposti dei turni di lavoro a rotazione ed eventuale compensazione tra tutti gli iscritti al collocamento delle categorie dei manovali e dei braccianti agricoli, compresi quelli a compartecipazione che non traggano da essa occupazione sufficiente.

« Per distribuire le giornate disponibili tra tutti gli iscritti si terrà conto delle giornate di occupazione dei singoli lavoratori anche in settori non agricoli a ciclo stagionale e delle giornate presunte occorrenti per la coltivazione del terreno condotto dai lavoratori collocandi, che siano parzialmente occupati come mezzadri, compartecipanti, coloni parziari e coltivatori diretti ».

Metto ora in votazione la soppressione del quinto comma dell'articolo 14.

Chi approva la soppressione è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo ora al comma 6° dell'articolo 14:

« Il datore di lavoro può rifiutare di assumere lavoratori, avviati dagli uffici competenti, i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa ». È stato presentato per questo comma un emendamento dal senatore Bisori che chiede di aggiungere in fine le seguenti parole: « o siano interdetti dai pubblici uffici ».

Il senatore Bisori ha facoltà di parlare per illustrare questo emendamento.

BISORI. La questione dei delinquenti, che rientrano nella vita sociale, è molto grave. Io posso ritirare il mio emendamento, prevedendo che non sarà approvato; ma sento in coscienza il dovere di proporlo. Bisogna distinguere tra i delinquenti rieducati o anche semplicemente pentiti e i delinquenti incalliti. Mi pare che si dovrebbe lasciare una semplice

facoltà al datore di lavoro di rifiutare certe assunzioni per consentirgli di respingere quest'ultimo tipo di delinquenti. Questa facoltà, badate, gioverebbe alla rieducazione di questi delinquenti, perchè colui che esce dal carcere saprebbe di non avere il diritto di rientrare spavalamente nella vita e nel lavoro, ma di dovere invece mostrare di aver cambiata la propria mentalità. (*Commenti. Rumori vivissimi*).

MACRELLI. La Commissione è contraria all'emendamento, testè illustrato dal senatore Bisori, per ragioni umane, morali, giuridiche e sociali.

BISORI. Poichè è evidente che sarebbe sfavorevole il risultato della votazione, rinunzio al mio emendamento.

PRESIDENTE. Sul sesto comma sono stati anche presentati due emendamenti dai senatori Tartufoli e Mastino e Oggiano. Non essendo presente il senatore Tartufoli, considero ritirato l'emendamento da lui proposto, relativo alla soppressione nel sesto comma delle parole: « per giusta causa ».

Data anche l'assenza dei presentatori, considero parimenti decaduto l'emendamento dei senatori Mastino e Oggiano, tendente ad aggiungere dopo il sesto comma il seguente periodo:

« Può anche rifiutare di assumere quei lavoratori nei cui confronti concorra, a giudizio dell'Ufficio provinciale del lavoro, una giusta causa per i precedenti penali per reati comuni o per gravi motivi di indole personale ».

Pongo quindi in votazione il comma nel testo ministeriale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Rimane ora, per completare l'articolo 14, l'ultimo comma, il 7°, che è del seguente tenore: « I lavoratori licenziati da una azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno ». Su questo comma vi è un emendamento presentato dal senatore Bisori.

BISORI. L'emendamento si può considerare decaduto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione questo comma 7°.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ora ai voti l'intero articolo nel suo testo definitivo, con le modificazioni apportatevi.

Art. 14.

I lavoratori che risiedano nella località nella quale si svolgono i lavori, sono preferiti nell'avviamento al lavoro.

La Commissione di cui all'articolo 23, ove condizioni locali lo richiedano, può autorizzare che sia data la preferenza anche a lavoratori di località viciniori, osservati opportuni criteri di proporzionalità.

Subordinatamente alla condizione di cui al primo comma del presente articolo, ferme restando le precedenze al collocamento previste dalle leggi speciali, sarà data preferenza nell'avviamento ai lavoratori, che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV della presente legge.

Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, nell'avviamento al lavoro si terrà conto complessivamente: del carico familiare; dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento; della situazione economica e patrimoniale, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti del nucleo familiare, e dagli altri elementi concorrenti nella valutazione dello stato di bisogno del lavoratore, anche con riguardo allo stato sanitario del nucleo familiare, in base ai documenti esibiti dal lavoratore medesimo.

Il datore di lavoro può rifiutare di assumere lavoratori, avviati dall'Ufficio competente, i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa.

I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Rileggo ora l'articolo 14 *bis*, nel testo concordato:

Art. 14-*bis*.

Ove sia ritenuto opportuno dalla Commissione comunale, per l'attività agricola ed edilizia saranno predisposti dei turni di lavoro a rotazione ed eventuale compensazione tra tutti gli iscritti al collocamento delle categorie

dei manovali e dei braccianti agricoli, compresi quelli a compartecipazione che non traggano da essa occupazione sufficiente.

Per distribuire le giornate disponibili fra tutti gli iscritti si terrà conto delle giornate di occupazione dei singoli lavoratori anche in settori non agricoli a ciclo stagionale e delle giornate presunte occorrenti per la coltivazione del terreno condotto dai lavoratori collocandi, che siano parzialmente occupati come mezzadri, compartecipanti, coloni parziari e coltivatori diretti.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 15.

Per l'assunzione di salariati avventizi le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici possono chiedere all'Ufficio competente l'elenco dei disoccupati della specialità da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facoltà di sottoporre ad opportuni esperimenti la mano d'opera loro inviata per accertarne la capacità tecnica.

Qualora l'Ufficio incaricato del collocamento nel Comune in cui devono essere fatte le assunzioni non disponga di operai che, a giudizio delle Amministrazioni interessate, siano in grado di attendere ai lavori da compiere, le Amministrazioni stesse possono rivolgere richiesta ad Uffici di altri Comuni.

Pongo ai voti i due commi dell'articolo 15, per cui non sono stati proposti emendamenti.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

A questi due commi il senatore Bisori ha proposto di aggiungere il seguente comma:

« Resta salva ad ogni datore di lavoro, pubblico o privato, la facoltà di assumere in prova, ai sensi dell'articolo 2096 del Codice civile, il personale inviatogli dall'Ufficio di collocamento ».

Ha facoltà di parlare il senatore Bisori.

BISORI. L'onorevole Ministro e la Commissione mi hanno spiegato che, nel loro pensiero, anche senza il mio emendamento, resta

indubitabile la facoltà di assumere in prova il personale inviato al datore di lavoro dall'Ufficio di collocamento. Perciò ritiro l'emendamento, bastandomi che risulti dal verbale quanto ho detto circa le spiegazioni avute.

RUBINACCI. Confermiamo.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo 16.

Art. 16.

L'avviamento al lavoro è comprovato da comunicazione rilasciata dall'Ufficio competente al lavoratore ed indirizzata al datore di lavoro. L'Ufficio all'atto dell'avviamento restituisce al lavoratore il libretto di lavoro o il certificato sostitutivo.

Alla fine di questo articolo i senatori Fortunati, Bosi, Bitossi ed altri hanno proposto di aggiungere le parole: « nel caso in cui tali documenti sono prescritti ». Prego la Commissione di esprimere il suo parere.

RUBINACCI. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento aggiuntivo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rileggo l'intero articolo 16 con l'aggiunta testè approvata:

Art. 16.

L'avviamento a lavoro è comprovato da comunicazione rilasciata dall'Ufficio competente al lavoratore ed indirizzata al datore di lavoro. L'Ufficio all'atto dell'avviamento restituisce al lavoratore il libretto di lavoro o il certificato sostitutivo nel caso in cui tali documenti sono prescritti.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 17.

Art. 17.

È data facoltà al datore di lavoro di assumere direttamente la mano d'opera in tutti i casi in cui tale assunzione sia giustificata da urgente necessità di evitare danni alle persone o agli impianti.

Quando le prestazioni dei lavoratori assunti direttamente ai sensi del comma precedente si protraggono oltre il secondo giorno, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione nominativa per l'eventuale convalida delle assunzioni effettuate, indicandone i motivi, all'Ufficio competente.

I senatori Mastino e Oggiano hanno proposto un emendamento aggiuntivo al primo comma, vale a dire di aggiungere, in fine, le parole: « o comunque all'azienda ». Essendo assenti i presentatori dell'emendamento, esso si intende ritirato.

Pongo quindi in votazione il primo comma dell'articolo 17. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul secondo comma la Commissione ha proposto di aggiungere le parole: « e le condizioni di lavoro » alle altre: « indicandone i motivi ». Vi è poi un'altra proposta di modifica degli onorevoli Momigliano, Persico, Bocconi ed altri i quali vorrebbero nel secondo comma sostituite alle ultime parole: « indicandone i motivi all'ufficio competente » le altre: « comunicando all'ufficio competente i motivi, ed oltre ai nominativi, anche l'indicazione delle rispettive categorie e le condizioni salariali applicate ».

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. Con l'aggiunta che la Commissione propone delle parole: « e le condizioni di lavoro » si è inteso andare incontro all'emendamento proposto dall'onorevole Momigliano e dagli altri suoi colleghi.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei domandare alla Commissione se intende insistere nella modificazione del tempo entro il quale il datore di lavoro è tenuto a dare la sua comunicazione. Nel testo da me presentato questo termine era di tre giorni ed è stato ora modificato in due giorni. Sono preoccupato di non creare termini inservabili. Quindi se la Commissione non ha ragioni speciali per insistere sul suo emendamento, la pregherei di volerlo ritirare.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. La Commissione concorda.

D'ARAGONA. Nel nostro emendamento si parla anche di « nominativi ».

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. A me pare che il concetto del nominativo sia già insito nella espressione: « a darne comunicazione nominativa ».

PRESIDENTE. Allora rileggo l'intero comma con le modificazioni accettate: « Quando le prestazioni dei lavoratori assunti direttamente ai sensi del comma precedente si protraggono oltre il terzo giorno, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione nominativa per l'eventuale convalida delle assunzioni effettuate, indicandone i motivi e le condizioni di lavoro all'Ufficio competente ».

Metto in votazione questo comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La Commissione, che aveva ritenuto di sopprimere l'ultimo comma, propone ora di tornare al testo ministeriale come ha pure proposto l'onorevole Bisori.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. La Commissione ha proposto di tornare al testo ministeriale adottando però la seguente dizione: « Uguale comunicazione deve essere data nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 11 ».

D'ARAGONA. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo ultimo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Fortunati, Bibolotti, Bitossi ed altri propongono di aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma: « Nei casi di astensione dal lavoro e di sciopero proclamato dai lavoratori, l'Ufficio di collocamento deve sospendere ogni richiesta presentata da parte dei datori di lavoro con i quali è in corso la vertenza. A composizione del conflitto sindacale, le richieste inevase verranno urgentemente soddisfatte ».

FORTUNATI. Il testo è stato concordato.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. Eravamo d'accordo sul principio, ritenendo però che bisognasse trovare una formula più adatta.

ANNO 1948 - LXX SEDUTA

DISCUSSIONI

1° OTTOBRE 1948

FIGORE. Noi abbiamo approvato il primo comma in quanto si era d'accordo che voi avreste approvato il comma aggiuntivo.

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Io devo, per quanto l'ora sia tarda, richiamare l'attenzione del Senato sulla gravità di questo emendamento aggiuntivo. Io non so se sia stato approvato dalla Commissione. I colleghi mi dicono di no. Ad ogni modo, io ho il dovere di dire il mio pensiero e spero che sia condiviso anche dal Senato. Comprendo la ragione di questo emendamento e le preoccupazioni dei proponenti. E siccome voi ricordate benissimo che, nel mio intervento nella discussione generale, ho fatto delle affermazioni su questo punto, così io sottolineo l'importanza di questo emendamento, ripetendo che noi non vogliamo affatto che questi Uffici di collocamento servano a favorire il crumiraggio. Abbiamo già detto le ragioni di questo nostro proposito ed abbiamo anche riaffermato che, pur nei dissensi, i lavoratori si sentono ormai affratellati tutti nelle conquiste raggiunte, e perciò non tradiranno mai la causa dei loro fratelli e saranno solidali con essi. Ma noi dobbiamo anche esaminare la situazione quale è. Il diritto di sciopero è stato riconosciuto dalla Costituzione con l'articolo 40, ma siccome questo articolo ho avuto l'onore di proporlo io, ed è stato approvato quasi all'unanimità, torno a sottolineare, come ho fatto recentemente in un intervento in polemica con l'onorevole Terracini, che noi lo abbiamo approvato con un determinato spirito, e perciò non possiamo andare al di là di quella che è stata la nostra intenzione. L'articolo 40 dice: « Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano ». Ora, noi sappiamo benissimo quale è il punto di vista vostro sull'argomento, noi conosciamo il vostro pensiero come voi conoscete il nostro. Ma questo articolo postula e reclama, ed io faccio appello al Governo perchè si adempia la promessa delle leggi che regolino il diritto di sciopero. Ne discuteremo a suo tempo, ma quando la Costituzione dice: « il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano », non c'è possibilità di dubbio che, o per iniziativa nostra parlamentare, o per

proposta del Governo debbano essere proposte queste leggi. Io adesso non voglio entrare in un argomento così delicato, nè sollevare polemiche, perchè sono di animo conciliativo e cerco sempre i punti di concordia, non di dissenso, e credo che si deve fare così soprattutto nelle Assemblee legislative.

Ma fino a che questo diritto di sciopero non sarà regolato, come e quando esso si intenderà legittimo, come dovrà essere dichiarato, come saranno garantiti i dissenzienti? Tante domande e tante gravissime questioni. Alla prima Sottocommissione dei 75, si era approvata la seguente formula: « È assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero; la legge ne regola le modalità di esercizio unicamente per quanto attiene: a) alla procedura di proclamazione.

Mi pare che questo primo punto dia garanzia assoluta del diritto dei singoli lavoratori di dire il loro parere quando si tratta di decidere uno sciopero. Ripeto che non voglio fare polemiche, nè dire in qual modo siano stati dichiarati alcuni recentissimi scioperi.

« b) all'esperimento preventivo dei tentativi di conciliazione ».

Altro punto gravissimo che interessa molto quanti hanno a cuore gli interessi superiori del Paese. Vi sono coloro che fondano il diritto di sciopero ed il suo esercizio solo sulla forza; essi trascurano una questione essenziale. Siccome l'arma dello sciopero ferisce anche colui che la manovra, meno scioperi vi sono in un Paese e meglio è. Può darsi che ci siano delle necessità che giustifichino lo sciopero, ma la aspirazione deve essere diretta ad evitarli. Quindi necessità della conciliazione preventiva.

« c) al mantenimento dei servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva ».

Altro punto gravissimo che involge tutta la questione dello sciopero nei servizi pubblici. Ma neppur qui voglio entrare in polemiche. In un recente volume, che porta una prefazione dell'onorevole Orlando e che certamente è a conoscenza di tutti voi, si sono riassunti precisamente i risultati dei nostri studi all'Assemblea Costituente con queste parole: « Si può pertanto desumere che la Costituente, rinviando al legislatore futuro la disciplina del diritto di sciopero, ha inteso di non porgli alcun limite, pur impegnandolo, per lo spirito col quale fu proposta la formula definitiva e

per le dichiarazioni che ne accompagnarono i voti favorevoli da parte di quasi tutti i settori dell'Assemblea, a tenere nel dovuto rispetto le esigenze fondamentali dello Stato per quanto riguarda il mantenimento dei pubblici servizi; perchè noi di questo Stato abbiamo il concetto che sia la casa comune creata da tutti a vantaggio di tutti». (*Applausi dal centro e dalla destra*).

Ora, mentre questa legge non è stata ancora fatta, può il Senato, senza meditare seriamente su questo punto, approvare una clausola che dice così: « nei casi di astensione dal lavoro e di sciopero proclamato dai lavoratori, l'Ufficio di collocamento deve sospendere ogni richiesta presentata da parte dei datori di lavoro con i quali è in corso la vertenza »? Quali garanzie abbiamo che si tratti di sciopero voluto dai lavoratori? E non imposto da una minoranza? E se fosse sciopero politico? Io prego i colleghi proponenti di rimettere questa materia alla legislazione dello sciopero, non è questa la sede opportuna! I proponenti si preoccupano di una cosa di cui mi preoccupo anche io; ma credano, solo con la coscienza raggiunta dai lavoratori si può impedire il crumiraggio; non attraverso questi freni posticci! (*Commenti*).

Quindi faccio appello ai proponenti perchè ritirino per il momento questo emendamento e rimettano la questione a quando si discuterà la legge che regolerà il diritto di sciopero; quella sede sarà la più adatta a trattare questa materia. (*Applausi vivissimi*).

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Io ho ascoltato attentamente l'onorevole Merlin, ma non so quale contributo abbia egli portato alla questione prospettata da questo emendamento. L'onorevole Merlin si è diffuso su quella che potrà essere domani la legge sul diritto di sciopero, ma non ha affatto parlato dell'emendamento. Perchè è stato presentato questo emendamento? Perchè nell'articolo 17 si dice che « è data facoltà al datore di lavoro di assumere direttamente la mano d'opera in tutti i casi in cui tale assunzione sia giustificata da urgente necessità di evitare danni alle persone od agli impianti ». Ebbene, è evidente che il datore di lavoro, durante un conflitto sindacale, se i lavoratori

sono in sciopero, può invocare l'articolo 17, se resta nella formulazione originaria, e chiedere all'Ufficio di collocamento dei lavoratori con cui mandare avanti il lavoro nell'azienda per impedire, per esempio, il deperimento dei prodotti. Se così fosse l'Ufficio di collocamento si trasformerebbe in un ufficio legale di crumiraggio. Sono inutili le belle parole, onorevole Merlin! Quando i miei operai sono in sciopero, io industriale vado all'Ufficio di collocamento e, in base all'articolo 17, chiedo che mi si inviino degli operai per sostituire gli scioperanti. Noi vogliamo impedire appunto che questa legge si trasformi veramente in legge per uffici di crumiraggio.

La libertà di lavoro non c'entra. Che cosa significa libertà di lavoro? Se domani vi è un'industria che ha 1000 operai e in quella determinata industria si dichiara lo sciopero e ci sono 200 operai che vogliono lavorare, la libertà del lavoro significa tutelare la libertà di quei 200 operai che vogliono lavorare, ma non significa concedere all'imprenditore la possibilità di immettere attraverso l'ufficio di collocamento altri 800 operai in modo che lo sciopero fallisca completamente. È questo un pericolo gravissimo. Allora voi dite: ma domani il diritto di sciopero potrà essere limitato! Quando verranno le leggi sul diritto di sciopero vorrà dire che lo sciopero potrà essere proclamato entro i limiti che saranno stabiliti da quelle leggi, e quando sarà proclamato varrà entro quei limiti ed entro quei limiti varrà anche il nostro emendamento.

Noi non vediamo come oggi non si possa approvare il nostro emendamento. Badate, onorevoli colleghi, che la questione è gravissima. Se oggi il Senato rifiutasse il nostro emendamento, darebbe al Paese, ai lavoratori italiani, la precisa sensazione che questa non è una legge per gli uffici di collocamento, è l'anticipazione di quelle leggi anti-sciopero di cui spesso e volentieri si è parlato. La Commissione era d'accordo e si era limitata a sollevare l'obiezione che sarebbe stato opportuno interrogare i costituzionalisti per vedere se il famoso diritto al lavoro fosse salvaguardato da questo nostro emendamento. A me pare che anche questo diritto sia salvaguardato.

Vi è poi ancora un'altra ragione: durante lo sciopero non vi è risoluzione di contratti, bensì

ANNO 1948 — LXX SEDUTA

DISCUSSIONI

1° OTTOBRE 1948

sospensione del rapporto di lavoro e quindi un Ufficio di collocamento non può in ogni caso inviare dei lavoratori, per sostituire gli altri.

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. La Commissione ha preso in esame il comma aggiuntivo presentato dai senatori Fortunati, Bibolotti e Bitossi ed altri ed ha dichiarato che in linea di principio era perfettamente d'accordo con i presentatori di questo emendamento, ma naturalmente è sorta un'osservazione scrupolosa d'indole costituzionale. Nessuno di noi dimenticava l'articolo 40 della Costituzione a cui si è riferito il collega Merlin. Saranno emanate a suo tempo delle leggi che stabiliranno i limiti per lo sciopero. Noi ci eravamo riservati di sentire il parere dei costituzionalisti in materia, ma non è stato possibile affrontare la questione in una forma, starei per dire, ufficiale e neanche ufficiosa. Qualcuno di noi ha sentito pareri di alcuni eminenti giuristi e costituzionalisti: i pareri sono discordanti a seconda delle idee politiche che, naturalmente, ciascuno di essi segue. Pertanto la Commissione persiste nella primitiva opinione. Essendo in linea di principio perfettamente d'accordo, lascia libero il Senato di decidere però come crede.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'intervento dell'onorevole Fiore nella sua ultima parte mi pare che, contrariamente alle sue premesse o, se vuole, con una certa incongruenza che però gli fa onore, abbia messo in rilievo il punto essenziale. Il punto essenziale dell'emendamento, o di quella parte che accoglie l'opinione della Commissione, alla quale io aderisco, e che occorrerà votare, non è quello dello sciopero, ma quello di impedire che là dove non si sia interrotto un rapporto di lavoro, vengano a sostituirsi a coloro che legittimamente sono vincolati da questi rapporti di lavoro, degli altri lavoratori. In questo caso si delinea il crumiraggio. Ora se questo è di fatto, mi pare che si delinei la via di un incontro anche relativamente alla formulazione, senza che si debba affrontare la questione dello sciopero.

Per esempio si potrebbe trovare una dizione la quale esprimesse il concetto accennato, delineato appena dall'onorevole Fiore, dizione che dicesse presso a poco che nei casi di vertenza (si intende vertenze collettive, non individuali), per i quali non si è ottenuta nè la soluzione della vertenza, nè la risoluzione dei rapporti di lavoro, dovrebbe essere inibito agli Uffici di collocamento di soddisfare le richieste dai datori di lavoro interessati alla vertenza e quindi di avviare al datore di lavoro nuovi lavoratori. Questo è il concetto che, se non sbaglio, è stato delineato dall'onorevole Fiore. E a dar veste giuridica a questo concetto io penso che la Commissione e i proponenti dovrebbero dedicarsi, perchè in questa forma, senza invadere lo specifico campo, che dovrà essere disciplinato a norma dell'articolo 40, della Costituzione, mi pare che si potrebbe già momentaneamente creare un'inibizione in primo luogo ad una azione, che andrebbe contro gli interessi dei lavoratori e in secondo luogo a quella interpretazione, della quale si preoccupa l'onorevole Fiore. Anche l'onorevole Merlin (prima ancora che immaginasse che l'emendamento fosse presentato) gettò in questa aula un allarme e non voglio dire che con questo sia stato lui a suggerire l'emendamento; ma certo questa preoccupazione la ha avuta per primo. State attenti, egli diceva, che gli Uffici di collocamento non diventino organizzatori del crumiraggio. Questo è il punto. Esiste questo testo. Non so se la Commissione abbia predisposto un emendamento all'emendamento. Se non esiste, sospendiamo la discussione e cerchiamo questa formula, perchè sarebbe, a mio modo di vedere, estremamente pericoloso oggi, nello scorcio di una riunione e nello scorcio di un articolo di una legge che non è dedicata a questo argomento, creare un precedente, del quale domani tutti quanti potremmo pentirci per la fretta con la quale è stato adottato.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Chiedo la sospensione, perchè in realtà non si tratta soltanto di divergenza. Spesso le vertenze nascono appunto in relazione ad un licenziamento in tronco... (*Rumori, commenti*).

ANNO 1948 - LXX SEDUTA

DISCUSSIONI

1° OTTOBRE 1948

PRESIDENTE. Metto ai voti la sospensiva sul comma aggiuntivo proposto dagli onorevoli Fortunati, Bitossi, Bibolotti ed altri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo allora all'articolo successivo:

Art. 18.

Le Commissioni comunali, costituite a norma del decreto legislativo 16 settembre 1947, numero 929, debbono comunicare all'Ufficio competente per territorio l'elenco nominativo dei lavoratori agricoli avviati al lavoro, ai sensi e per gli effetti del citato decreto, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale.

Gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e relative variazioni di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, debbono essere periodicamente comunicati agli Uffici competenti per territorio, agli effetti della classificazione professionale degli iscritti e della conseguente valutazione ai fini del collocamento.

Al primo comma, è stato proposto dal senatore Tartufoli di iniziare il comma nel modo seguente: « Le sezioni staccate degli uffici di collocamento e i collocatori comunali, di cui all'articolo 22 della presente legge, debbono comunicare ecc. ».

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Essendo assente il senatore Tartufoli, faccio mio l'emendamento da lui proposto. Il senatore Tartufoli rileva che queste mansioni hanno carattere eminentemente burocratico: quindi vanno disimpegnate dalle sezioni staccate dell'Ufficio del lavoro e non dalle commissioni comunali.

RUBINACCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI. Io vorrei rilevare che probabilmente il senatore Tartufoli è caduto in un equivoco. La trasmissione di questi elenchi non è deferita alla commissione comunale che si va ad istituire con questa legge, ma dovrà esser fatta da quell'altra commissione comunale, prevista dalla legge sul cosiddetto imponibile di mano d'opera, la quale, per conto suo, predispose determinati avviamenti al

lavoro. Si tratta, qui, di coordinare quelle funzioni con quelle previste in questa legge. All'uopo il testo dell'articolo prevede che la Commissione comunale per l'imponibile di mano d'opera trasmetta all'ufficio di collocamento l'elenco dei lavoratori che ha avviato al lavoro in base alla legge speciale. Mi pare, dunque, che il testo del senatore Tartufoli non sia accoglibile.

BISORI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 18 Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma « Gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e relative variazioni di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, debbono essere periodicamente comunicati agli uffici competenti per territorio, agli effetti della classificazione professionale degli iscritti e della conseguente valutazione ai fini del collocamento ».

Gli onorevoli Bibolotti, Bosi, Fortunati ed altri, che avevano presentato un emendamento inteso a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 18, lo hanno ritirato e sostituito con la proposta, concordata con la Commissione, di aggiungere un terzo comma così formulato:

« Gli uffici di collocamento devono trasmettere alle Commissioni previste dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni l'elenco dei lavoratori agricoli occupati nell'anno precedente con l'indicazione dei periodi di occupazione ». Lo pongo in votazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rileggo ora l'intero articolo 18 con le modificazioni e le aggiunte apportatevi:

Art. 18.

Le Commissioni comunali, costituite a norma del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, debbono comunicare all'Ufficio competente per territorio l'elenco nominativo dei lavoratori agricoli avviati al lavoro, ai sensi e per gli effetti del citato decreto, secondo

le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale.

Gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e relative variazioni di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, debbono essere periodicamente comunicati agli Uffici competenti per territorio, agli effetti della classificazione professionale degli iscritti e della conseguente valutazione ai fini del collocamento.

Gli Uffici di collocamento devono trasmettere alle Commissioni previste dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, l'elenco dei lavoratori agricoli occupati nell'anno precedente con l'indicazione dei periodi di occupazione.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 19.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina dell'avviamento al lavoro debbono comunicare, entro cinque giorni, al competente Ufficio il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.

I datori di lavoro dell'agricoltura non sono tenuti alla comunicazione di cui al precedente comma quando si tratti di braccianti o avventizi.

All'ultimo comma è stato proposto dagli onorevoli Fortunati, Bibolotti, Bosi, ed altri di sostituire alle parole « quando si tratti di braccianti o avventizi » le altre: « quando si tratti di braccianti giornalieri ».

PEZZINI, *relatore di maggioranza* La commissione accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Allora l'intero articolo 19 suona così:

Art. 19.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina dell'avviamento al lavoro debbono comunicare, entro cinque giorni, al competente Ufficio, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.

I datori di lavoro dell'agricoltura non sono tenuti alla comunicazione di cui al precedente comma quando si tratti di braccianti giornalieri.

Metto in votazione questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 20.

RUBINACCI. Signor Presidente, noi pensiamo che l'articolo 20 debba essere riesaminato. Proponerei perciò di rinviarlo ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni il seguito della discussione è rinviato.

Avverto il Senato che, contrariamente a quanto ieri era stato annunciato, nel pomeriggio di oggi non si terrà seduta, essendo l'onorevole Ministro delle poste e telecomunicazioni impegnato nel Consiglio dei Ministri. Domani seduta pubblica alle ore 10 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1948-1949 (78) - *Relatore* BORROMEO.

2. Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1948-1949 (80) - *Relatore* GUGLIELMONE.

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (21-Urgenza) - *Relatori*: PEZZINI, per la maggioranza e BITTOSSI, per la minoranza.

La seduta è tolta (ore 14,10).